

CIRCOLO TENNIS ALBINEA S.r.l.

STATUTO

Art. 1 -

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"CIRCOLO TENNIS ALBINEA S.r.l."**

Art. 2 -

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2038 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta in ogni momento con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

Art. 3 -

La società ha per oggetto la gestione di impianti sportivi, la promozione del tennis in particolare e di altri sports dilettantistici in generale, nonché il loro sviluppo in particolare fra i giovani; la società si propone di:

- diffondere la passione per lo sport come momento formativo, educativo e ricreativo;
- dare sviluppo, eventualmente in collaborazione con l'Ente Locale e con i diversi Enti di promozione e loro società affiliate, alla pratica sportiva soprattutto a livello giovanile e con particolare riferimento al Tennis;
- collegarsi alla scuola onde favorire l'avviamento allo sport di tutti i ragazzi del Comune di Albinea.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, atte a realizzare e/o favorire il raggiungimento degli scopi sociali; potrà cedere in uso o in locazione gli impianti disponibili ad Associazioni sportive dilettantistiche aderenti ad una Federazione sportiva riconosciuta a livello nazionale purché dette associazioni siano composte anche da soci del Circolo Tennis Albinea S.r.l.

La Società potrà prestare garanzie, anche ipotecarie, a favore di associazioni sportive aventi i requisiti sopradescritti, accendere mutui in nome proprio.

Art. 4 -

La Sede è nel Comune di Albinea (Reggio Emilia) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, depositi, magazzini, recapiti, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, altre unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune

sopraindicato.

Spetta invece all'assemblea dei Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 5 -

Il capitale sociale è di Euro quattrocentonovantamila/00 (E. 490.100,00=), divise in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Le quote sono nominative, indivisibili ed hanno diritto ad un solo voto ciascuna.

Il capitale può essere aumentato una o più volte a pagamento (mediante conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente agli art. 2481-2481bis-2481 ter c.c. con deliberazione dell'assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Il capitale in aumento sarà offerto in opzione ai Soci in proporzione alle quote già possedute; salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ed in tale caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (art. 2482-2482bis-2482ter-2482quater c.c.) con deliberazione dell'assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 6 -

La qualità di Socio nella società è condizione necessaria per poter chiedere al Consiglio Direttivo di assumere la qualità di Associato Ordinario nelle associazioni sportive alle quali la società stessa dia a qualsiasi titolo il godimento delle strutture e degli impianti così come previsto dall'art. 3 del presente statuto.

Possono essere Soci sia persone fisiche che società od enti. Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forma di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che

siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 7 -

La società potrà acquisire dai Soci, su richiesta dell'organo amministrativo e previa decisione dei Soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito, previa deliberazione dell'assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e con verbalizzazione a ministero di notaio, con applicabilità dell'art. 2436 c.c.

I titoli di debito possono essere emessi per somme complessivamente non eccedenti il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali; in caso di successiva circolazione dei titoli di debito chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti non investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli, iscritta presso il Registro delle Imprese a cura degli amministratori, deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità di rimborso e può prevedere la possibilità di modifica delle condizioni e delle modalità, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

Art. 8 -

La partecipazione di ciascun Socio non può essere di ammontare inferiore a Euro 754,00.

Le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

Art. 9 -

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese; nel caso di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Art. 10 -

Ogni Socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ai sensi dell'art. 2466 c.c. ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non Socio per delega scritta, da conservarsi a cura della società, e valida anche ai fini dell'eventuale seconda convocazione, nella quale sia specificato il nome del rappresentante.

Ogni delegato non può rappresentare più di 3 Soci.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 11 -

Sono organi della Società:

a) - Assemblea dei Soci;

b) - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;

c) - Collegio Sindacale;

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto, ivi comprese le ipotesi di riduzione del capitale sociale;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) la decisione di emettere titoli di debito;

h) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;

ART. 12 -

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve altresì convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso esposto nella sede sociale e spedito ad ogni Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nel quale sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta, trascorso almeno un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione.

In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate nei modi sopra indicati, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in loro assenza gli intervenuti designano la persona che deve presiederla. L'assemblea nomina a sua volta un Segretario anche non Socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea effettuare le attività di cui all'articolo 2479 bis comma 4 c.c. e constatare la regolarità delle deleghe.

Le attività del Presidente e le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero da Notaio. Il verbale, da trascrivere senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci anche se redatto per atto pubblico, deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ognuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire anche in allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in prima convocazione la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 11 alle lettere d), e), f), g), h), è comunque richiesta la presenza di tanti Soci che rappresentino in prima convocazione il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 60 % del capitale intervenuto, mentre in seconda convocazione è richiesta la presenza di tanti Soci che rappresentino il 20% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% del capitale intervenuto.

Art. 13 -

La Società può essere amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da 9 a 11 membri.

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione o essere eletti ad Amministratore Unico anche persone non Socie nella misura massima di 3; non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. In presenza di convenzione con l'Amministrazione Comunale di Albinea, due dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra le persone indicate dal Comune di Albinea.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili; in caso di revoca, i Soci non sono tenuti a motivare la loro decisione e nulla sarà dovuto all'amministratore revocato a titolo di indennizzo o risarcimento dei danni.

Il mandato degli amministratori è a titolo gratuito.

Ai componenti dell'organo amministrativo compete il rimborso delle spese sostenute nella loro attività di amministratori, ivi comprese quelle di trasferta e di rappresentanza.

La società assume inoltre gli oneri difensivi per la tutela nei casi di responsabilità civile, amministrativa e tributaria, penale, previdenziale e quant'altro connesso nella qualità di amministratori nello svolgimento delle mansioni e nei limiti dei loro poteri, con facoltà se del caso di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

E' escluso che la società si assuma detti oneri di tutela nel caso di commissione delle violazioni da parte degli Amministratori con dolo o colpa grave.

Sino a contraria decisione dei Soci, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, se questi non sono nominati dai Soci.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purchè nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

La convocazione è inviata almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), se autorizzato per iscritto ed espressamente dal singolo amministratore, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2381 c.c., può nominare uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere rivestita per oltre due mandati consecutivi.

Art. 14 -

L'organo amministrativo ha ogni più ampio potere per la gestione, amministrazione e direzione di carattere ordinario e straordinario della società.

E' comunque riservata alla competenza dell'assemblea dei Soci l'acquisto e/o la costruzione di beni immobili, la stipula di operazioni di finanziamento garantite da ipoteche, la concessione di garanzie ipotecarie a favore di terzi, il rinnovo o la modifica della Convenzione con il Comune di Albinea ed investimenti che superino il 7,5% delle quote annuali di gestione stabilite dall'Assemblea della Associazione.

Art. 15 -

La firma e rappresentanza sociale, anche in giudizio, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente o, in sua mancanza, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione; la firma del Vice-Presidente costituisce la prova della legittimità della sostituzione.

La rappresentanza della società spetta inoltre a quelle persone designate dall'organo amministrativo nell'ambito dei poteri attribuiti, e con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina, limitata però al compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 -

La società può nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore, fatti salvi i casi di obbligatorietà del collegio sindacale previsti dall'articolo 2477, comma 2 e 3 c.c.

Ove venga nominato il Collegio Sindacale questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti revisori iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

Al Collegio sindacale e al Revisore si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss.) Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407, e 2408 comma 1 c.c.

Art. 17 -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 10% (dieci per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei Soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai Soci.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dalla data in cui divengono esigibili.

Art. 18 -

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod.

civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei Soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.).

Art. 19 -

Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge e nei casi previsti dal presente statuto. Oltre che nei casi previsti dalla legge, è possibile il recesso da parte del Socio al compimento del 75esimo anno di età, e da parte degli eredi in ipotesi di morte del Socio.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dal fatto che legittima il recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del Socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I Soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato con i criteri previsti dal presente articolo.

Nel caso di Socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai Soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 10. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui

esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

Se la società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Nelle ipotesi di recesso ed esclusione del Socio, le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato al momento di efficacia del recesso ovvero al momento in cui si è verificata l'esclusione, ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione, in particolare del prezzo corrisposto dal Socio al momento dell'acquisto della partecipazione.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da Soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

Nel caso di recesso, ed in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Art. 20

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se

ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, si applicheranno in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

Art. 21

L'utilizzazione degli impianti sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione con appositi regolamenti interni. In determinati giorni ed ore, ma limitatamente alle ore mattutine ed al periodo scolastico e previo accordo con le ASD che hanno in concessione d'uso o in locazione gli impianti, questi potranno essere messi a disposizione delle scuole del Comune di Albinea onde consentire la realizzazione di corsi di avviamento allo sport e corsi di formazione fisico-sportiva per i ragazzi del Comune.

Compatibilmente con le disponibilità di tempo, e sempre previo accordo con le ASD che li hanno in concessione d'uso o in locazione, gli impianti potranno essere messi a disposizione anche di altre associazioni sportive ed enti promozionali operanti nel territorio comunale, contro pagamento di una quota oraria da stabilirsi di volta in volta. Si precisa che la responsabilità del buon uso degli impianti e delle attrezzature sarà degli organizzatori di tali corsi che se ne assumeranno gli eventuali oneri.

Le richieste di utilizzazione degli impianti, presentate da persone diverse dai Soci, dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione corredate dal calendario delle iniziative ed in tempo utile per la programmazione dell'attività stagionale.